Anno 1873. Roma - Sabato, 12 Luglio Num. 191.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trim. Sem. Anno
ROMA . . . . L. 11 21 40
Per tutto il Regno . . . . » 13 25 48
Solo Giornale, senza Rendiconti:
ROMA . . . . L. 9 17 32
Per tutto il Regno . . . . » 10 19 36
Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1457 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata la spesa di lire 440,000 per il provvedimento che fu adottato dal Governo di far proseguire e condurre a termine per cura ed a spese dello Stato la bonificazione del lago di Agnano, delle quali lire 440,000, lire 320,000 prelevate dal capitolo 234 del bilancio delle Finanze del 1872, furono inscritte al capitolo 12 del bilancio dei Lavori Pubblici con R. decreto del 29 settembre detto anno, e le lire 120,000 saranno inscritte nel bilancio dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1873, in apposito capitolo distinto col numero 124*bis*, e con la denominazione: *Compimento della bonificazione del lago di Agnano.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 29 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.
G. DEVINCENZI.

Il N. 1481 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge del 23 giugno 1873;

Visto l'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale italiana;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'esenzione daziaria sugli oggetti spettanti ai sovrani, a capi di Governo esteri ed ai principi del sangue delle famiglie regnanti che entrano e soggiornano nel Regno, sarà applicata ogniqualvolta dal ministro della rispettiva Corte accreditato presso il Governo italiano ne sarà fatta richiesta indicante in modo sommario le varie qualità e quantità dei suaccennati oggetti.

Art. 2. La visita alla dogana si limiterà alla constatazione dell'identità degli oggetti indicati nella richiesta e di quelli presentati per la esenzione.

Art. 3. Parimenti le richieste per le esenzioni daziarie da accordarsi ai capi di missione del Corpo diplomatico in base all'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, dovranno contenere la indicazione delle qualità e quantità degli oggetti da introdursi in esenzione.

La polizza di carico od altro documento di natura analoga non possono tener luogo di queste indicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 2 luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Regio decreto del 19 aprile 1873, num. 1368, sugli esami di ammissione e promozione agli impieghi nell'Amministrazione delle Gabelle,

Determina quanto segue:

Art. 1. Gli esami prescritti dal citato Regio decreto 19 aprile 1873 sono di quattro specie:

a) Per la nomina a commesso di dogana;

b) Per la nomina ad ufficiale delle guardie doganali;

c) Per la nomina agli impieghi di seconda categoria;

d) Per la nomina ai posti di prima categoria.

Art. 2. Le domande per l'ammissione agli esami dovranno esser rivolte al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle) su carta da bollo da lire una, e presentate almeno un mese prima del giorno fissato per gli esami e reso noto col mezzo della *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 3. Le domande degli estranei dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita;

b) Documento che provi avere l'aspirante conseguito la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica;

c) Certificato di buona condotta e di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del proprio paese;

d) Fede di specchietto rilasciata dalle autorità giudiziarie.

Art. 4. Le domande degli impiegati e degli agenti finanziari, corredate da una tabella di servizio vista e certificata dal capo d'ufficio, saranno rimesse col mezzo delle rispettive Direzioni Generali o Intendenze.

Quelle degli scrivani straordinari dovranno altresì contenere la prova che essi non hanno oltrepassata l'età di 35 anni e che sono in istato libero.

Art. 5. Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante e presso quale delle Intendenze accennate all'art. 9 egli desideri di sostenere l'esame.

Art. 6. Il giudizio sul grado di operosità, diligenza e moralità degli aspiranti sarà espresso, agli effetti dell'art. 3 del Reale decreto 19 aprile 1873, mediante punti di cui il massimo sarà di dieci.

Il giudizio sarà dato:

a) Per gli impiegati delle Amministrazioni centrali delle finanze, dal capo di amministrazione e dal capo di divisione o capo ragioniere dai quali gli aspiranti dipendono;

b) Per gli impiegati delle Intendenze di finanza, dall'intendente e dal primo segretario o dal primo ragioniere, in conformità dell'art. 8 del R. decreto 31 ottobre 1871, num. 518;

c) Per gli impiegati delle dogane poste nella circoscrizione di un direttore, dall'intendente e dal direttore;

d) Per gli impiegati delle altre dogane, per quelli dei magazzini delle privative e per gli ufficiali e i brigadieri delle guardie doganali, dall'intendente e dall'ispettore delle gabelle;

e) Per gli agenti governativi delle saline, dal direttore generale delle gabelle e dal direttore locale.

I giudizi per gli impiegati delle gabelle saranno rinnovati ogni sei mesi.

I giudizi per gli impiegati non addetti alla amministrazione esterna delle gabelle saranno dati in occasione dell'invio delle domande per ammissione agli esami.

Non sarà ammesso all'esame di concorso l'aspirante per cui il grado di operosità, diligenza e moralità non raggiunga almeno sei punti medi su dieci se appartiene alla 1ª classe e otto se appartiene alle classi successive.

I concorrenti agli impieghi di prima categoria, raggiungendo l'idoneità, saranno classificati secondo il numero dei punti medi risultanti dalla somma di quelli conseguiti nelle prove di esame con gli altri che esprimono il grado della operosità, diligenza e moralità.

Art. 7. Gli esami verseranno sulle materie indicate nelle annesse tabelle *A, B, C, D.*

Art. 8. Gli esami scritti si faranno in due giorni consecutivi; quelli orali in uno o più giorni, secondo il numero dei candidati.

I primi verseranno su altrettanti temi quante sono le materie in cui trovasi suddiviso ciascun programma, gli altri verseranno su tutte le materie comprese nel programma stesso.

Art. 9. Gli esami si faranno nelle città di Ancona, Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona, Udine.

Le Commissioni per gli esami di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 1 saranno presiedute da un commissario designato dal Ministro e composte:

Di un ispettore delle gabelle;

Di un commissario alle scritture o alle visite di dogana;

Di un segretario d'intendenza;

Di un ragioniere d'intendenza.

L'ispettore ed il commissario alle scritture o alle visite saranno scelti dal direttore generale delle gabelle, e gli altri due membri dall'intendente di finanza, il quale incaricherà pure delle funzioni di segretario un impiegato dell'Intendenza.

Le Commissioni per gli esami di cui alle lettere *c* e *d* del citato art. 1 saranno instituite dal Ministro delle Finanze, presiedute da un commissario da lui designato e composte:

Di un funzionario della Direzione Generale delle Gabelle di grado non inferiore a quello di segretario;

Di un consigliere di prefettura;

Di un direttore di dogana;

Di un professore d'istituto tecnico.

Un impiegato dell'Intendenza, a scelta del presidente, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 10. Per giudicare degli esami scritti sarà nominata dal Ministro una Commissione centrale di cinque membri.

La Commissione centrale per gli esami di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 1 sarà presieduta da un commissario designato dal Ministro, e ne faranno parte:

Un capo divisione della Direzione Generale delle Gabelle;

Un capo ragioniere e due capi sezione del Ministero delle Finanze;

Un segretario dello stesso Ministero, a scelta del presidente, disimpegnerà le funzioni di segretario.

La Commissione centrale per gli esami di cui alle lettere *c* e *d* del citato articolo sarà composta:

Di un consigliere della Corte dei conti, *presidente;*

Di un ispettore generale del Ministero delle Finanze;

Di un capo divisione della Direzione Generale delle Gabelle;

Di un capo ragioniere del Ministero delle Finanze;

Di un professore di Università o di Istituto superiore;

Un segretario del Ministero delle Finanze, a scelta del presidente, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 11. I temi per gli esami scritti saranno stabiliti dalle rispettive Commissioni centrali, e comunicati ai presidenti delle Commissioni locali, per gli esami di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 1, col mezzo degli intendenti di finanza, e per quelli di cui alle lettere *c* e *d* del citato articolo col mezzo del funzionario della Direzione Generale delle Gabelle, membro di detta Commissione.

Essi dovranno rimanere suggellati fino all'ora dei singoli esami, in cui verranno aperti alla presenza di tutta la Commissione e degli aspiranti.

I temi saranno contenuti in due pieghi distinti i quali porteranno all'esterno la indicazione di: Temi per il primo o secondo giorno dell'esame scritto degli aspiranti al posto di commesso o al posto di ufficiale della guardia doganale o ai posti di seconda o di prima categoria nelle dogane.

Art. 12. Le prove scritte potranno durare dodici ore per ciascun giorno, scadute le quali saranno ritirati i lavori degli aspiranti nello stato in cui si trovano. Essi però potranno consegnare le minute.

Art. 13. Tanto le minute quanto i lavori dovranno essere scritti su carta somministrata a cura dei presidenti delle Commissioni, che faranno imprimere su ciaschedun foglio il bollo dell'Intendenza.

Durante la prova sarà proibito agli aspiranti di conferire tra loro e consultare scritti o stampati all'infuori dei testi delle leggi e dei regolamenti che essi restano autorizzati a portare con sè.

Constando od essendovi fondati sospetti di infrazione al disposto del precedente alinea, le Commissioni potranno riguardare come nulle le prove scritte, ed escludere gli aspiranti dall'esame orale, esponendo sul verbale le cause che motivarono la esclusione.

Art. 14. Nelle sale degli esami dovranno essere presenti per turno almeno due membri della Commissione.

Alla consegna di ciascun lavoro i membri presenti della Commissione osservano se esso è firmato dal candidato e poscia lo fanno riporre in una busta che sarà chiusa e suggellata dal medesimo, il quale ripeterà all'esterno la sua firma.

Gli stessi membri indicheranno l'ora in cui fu consegnato il lavoro e vi apporranno le loro firme.

Art. 15. Compiute le prove scritte in ciascun giorno, si riunisce la intera Commissione, la quale, dopo avere esteso analogo processo verbale, fa riunire tutte le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante in un sol piego, che viene spedito nel giorno stesso con raccomandazione al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Art. 16. L'esame orale sarà dato nei giorni immediatamente successivi a quelli stabiliti per le prove scritte.

Sarà giudicato dalle Commissioni locali e durerà non meno di mezz'ora per un'ora per ciascun candidato.

Art. 17. Di questi esami si compilerà un circostanziato processo verbale con le indicazioni del nome e cognome degli aspiranti, dei punti a ciascun di essi assegnati sul complesso delle prove orali, con tutte quelle altre osservazioni che la Commissione locale credesse necessario di fare.

Art. 18. Tanto i membri della Commissione centrale per giudicare delle prove scritte, quanto quelli delle Commissioni locali per giudicare delle prove orali, potranno disporre di dieci punti per ogni aspirante.

Le Commissioni esaminatrici dovranno tener conto nei loro giudizi non solo delle cognizioni speciali degli aspiranti nelle materie prescritte dai programmi, ma altresì della coltura generale di cui danno prova e delle attitudini intellettuali da essi manifestate.

Art. 19. Gli aspiranti che dal complesso dei punti di merito dati da ciascun esaminatore delle due Commissioni avranno raggiunto per i due esami la media dei punti voluti dagli articoli 4 e 9 del R. decreto 31 ottobre 1871, num. 518, saranno giudicati idonei.

Art. 20. La Commissione centrale riassumerà in un elenco complessivo i risultati dei due esami e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun aspirante.

All'appoggio di questa la Commissione centrale procederà alla compilazione del progetto di classificazione distinto per ogni categoria d'impiego.

Roma, addì 28 maggio 1873.

Il Ministro: Q. SELLA.

Allegato A.

Programma dell'esame per l'ammissione ai posti di commesso nell'Amministrazione delle Gabelle.

PARTE I. — *Regolamento doganale.*

(Legge 21 dicembre 1862, n. 1061 — Regi decreti 11 settembre 1862, n. 867; 30 novembre 1862, n. 1020; 8 novembre 1868, n. 4688; 26 dicembre 1869, n. 5417 — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1869, n. 184).

1. Linea doganale — Zone di vigilanza — Posti di osservazione.
2. Carico delle merci — Scarico — Trasbordo — Introduzione in dogana — Estrazione.
3. Toglimento dei piombi ai colli — Ai vagoni.
4. Sorveglianza delle merci in deposito — In custodia temporaria — Negli spazi doganali.
5. Personale — Doveri dei commessi — Mancanze disciplinari — Pene.

PARTE II. — *Tariffa doganale.*

(Legge 19 aprile 1872, n. 759, serie 2ª, alleg. *C* — Decreto legislativo 9 luglio 1859, numero 3494).

6. Applicazione della tariffa — Merci abbandonate — Merci avariate — Esenzioni.
7. Applicazione della tariffa delle tare.
8. Liquidazione dei diritti doganali su alcune merci.

PARTE III. — *Contabilità.*

(Legge 22 aprile 1869, n. 5026 — R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852 — Istruzioni Ministeriali 20 settembre 1871, n. 108).

9. Contabili principali — Contabili secondari.
10. Conti mensili — Conti annuali.

Allegato B.

Programma dell'esame per l'ammissione al grado di ufficiale nel Corpo delle guardie doganali.

PARTE I. — *Nozioni generali.*

1. Elementari nozioni di geografia sull'Italia.
2. Forza pubblica — Attributi e funzioni.
3. Istruzione militare elementare.
4. Applicabilità delle leggi militari ai componenti il Corpo delle guardie doganali.
5. Ordinamento dell'Amministrazione delle Gabelle.
6. Imposte da essa amministrate.
7. Imposte a cui si estende la sorveglianza del Corpo delle guardie doganali.

PARTE II. — *Dogane e diritti marittimi.*

(Leggi 20 giugno 1861, n. 64; 21 dicembre 1862, n. 1061; 11 agosto 1870, n. 5784, allegati *H* e *I*; 19 aprile 1872, n. 759, serie 2ª, alleg. *C* e *D* — Decreti legislativi 9 luglio 1859, n. 3494; 28 giugno 1866, n. 3018 — Regi decreti 3 novembre 1861, n. 328; 11 settembre 1862, n. 867; 30 novembre 1862, n. 1020; 8 novembre 1868, n. 4688; 26 dicembre 1869, n. 5416; 19 aprile 1872, n. 768, serie 2ª — Decreti Ministeriali 28 dicembre 1869, n. 180; 19 aprile 1872, n. 28; 4 ottobre 1872, n. 121 — Istruzioni Ministeriali 9 novembre 1868, n. 194; 25 novembre 1869, n. 161).

8. Linea doganale — Zone di vigilanza — Classificazione e facoltà delle dogane.
9. Importazione — Presentazione delle merci alla dogana — Dichiarazione — Controvisite.
10. Manifesto — Varie specie — Presentazione agli agenti di vigilanza.
11. Cabotaggio — Circolazione.
12. Trasporto delle merci da una dogana all'altra — Bolle di accompagnamento — Bolle di cauzione.
13. Contrabbando — Confisca delle merci — Contravvenzioni — Redazioni dei processi verbali.
14. Scritture doganali — Dichiarazioni — Documenti d'ufficio.
15. Tasse d'ancoraggio — Tasse sanitarie — Diritti diversi.
16. Salvataggio.

PARTE III. — *Dazi di consumo, imposte di produzione, tassa sul macinato, carte da giuoco.*

(Leggi 21 settembre 1862, n. 965; 3 luglio 1864, n. 1827; 28 dicembre 1867, n. 4136; 7 luglio 1868, n. 4472; 7 luglio 1868, n. 4490; 3 settembre 1868, n. 4576; 5 giugno 1869, n. 5111; 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *L*; 16 giugno 1871, n. 261 — Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018 — Regi decreti 21 settembre 1862, n. 966; 19 luglio 1868, n. 4489; 24 settembre 1868, n. 4633; 21 giugno 1869, n. 5134; 25 agosto 1870, n. 5840; 25 settembre 1870, n. 5902; 2 aprile 1871, n. 157 — Decreti Ministeriali 6 novembre 1862, n. 967; 29 luglio 1868, n. 135; 25 giugno 1869, n. 81; 20 ottobre 1870, n. 194; 16 novembre 1870, n. 205).

17. Riscossione dei dazi di consumo nei comuni chiusi — Linea daziaria — Zona di sorveglianza — Locali soggetti a particolare vigilanza.
18. Riscossione dei dazi nei comuni aperti — Depositi — Locali soggetti a vigilanza.
19. Contrabbando — Modo di constatarlo — Contravvenzioni.
20. Documenti che legittimano l'esercizio di una fabbrica di alcool, birra, acque gazose e polveri piriche — Criterii per l'accertamento della tassa sulla produzione del tabacco in Sicilia.
21. Cómpito degli agenti di vigilanza per la tutela delle tasse di produzione — Contravvenzioni.
22. Macinato — Delegato della finanza per la vigilanza sui mulini — Vigilanza — Operazioni soggette a tassa — Operazioni esenti da tassa — Cose più essenziali da osservarsi nelle visite ai mulini.
23. Contravvenzioni — Sequestro degli oggetti che hanno servito a commettere la contravvenzione.
24. Carte da giuoco — Visite delle autorità finanziarie — Contravvenzioni.

PARTE IV. — *Privative.*

(Leggi 15 giugno 1865, n. 2397 (nuova edizione); 19 aprile 1872 alleg. *D*, n. 759, serie 2ª — Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020 — Regi decreti 15 giugno 1865, n. 2398; 5 agosto 1869, n. 5232; 26 dicembre 1869, n. 5419; 2 settembre 1871, n. 459, serie 2ª; 17 giugno 1872, n. 873, serie 2ª — Istruzioni Ministeriali 10 agosto 1869, n. 125; 28 dicembre 1869, n. 178; 5 ottobre 1871, n. 107).

25. Luoghi ove non esiste la privativa dei sali — Dei tabacchi — Saline — Zona di vigilanza — Sorgenti salifere.
26. Approdi — Forza maggiore — Sbarco — Trasbordo.
27. Deposito di sale nelle zone doganali della Sicilia — Bollette.
28. Circolazione e cabotaggio — Validità delle bollette — Trasporti fatti dai rivenditori e dagli appaltatori — Bollette di circolazione — Cabotaggio della Sicilia e della Sardegna — Piombatura dei colli.
29. Sale per la pastorizia — Sale per le industrie — Sale per la salagione dei pesci — Sorveglianza sull'impiego.
30. Contrabbando — Confisca dei generi e dei mezzi di trasporto — Contravvenzioni.
31. Rivendite — Mancanze dei rivenditori — Sorveglianza.

PARTE V. — *Guardia doganale.*

(Leggi 13 maggio 1862, n. 616; 17 maggio 1863, n. 1166 — Regi decreti 13 novembre 1862, n. 989; 21 febbraio 1864, n. 1705; 26 nov. 1869, n. 5417 — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1869, n. 184 — Istruzioni Ministeriali 15 febbraio 1870; 7 novembre 1870, n. 202; 20 novembre 1870, n. 211; 6 dicembre 1872, n. 142).

32. Ammissione — Requisiti — Visita sanitaria — Premi di arruolamento — Ferma — Riassoldamento.
33. Organamento delle brigate — Composizione.
34. Armi, munizioni — Qualità — Custodia — Conservazione — Riparazioni — Uso delle armi.
35. Divisa — Obbligo di vestirla — Provvista — Vendita.
36. Soldo — Indennità — Ritenuta.
37. Massa individuale del Corpo — Amministrazione — Conti.
38. Caserme — Casermaggio — Custodia e pulizia delle caserme — Sale di disciplina.
39. Vitto in comune — Obbligo — Eccezione — Spesa — Fondo.
40. Tramutamenti — Promozioni — Matrimoni — Malattie — Pensioni.
41. Servizio di vigilanza — Modo di esercitarlo — Eseguimento del servizio — Turni — Travestimenti — Servizi accessori — Imbarcazioni.
42. Attribuzioni e doveri degli ispettori — Sottoispettori delle gabelle — Ufficiali — Brigadieri — Sottobrigadieri — Guardie.
43. Disciplina — Mancanze — Punizioni — Facoltà disciplinari dei superiori del Corpo — Consigli di disciplina.

PARTE VI. — *Contabilità.*

(Legge 22 aprile 1869, n. 5026 — Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852 — Istruzioni Ministeriali 20 settembre 1871, n. 108).

44. Contabili principali — Contabili secondarii.

45. Verificazioni alle casse, ai magazzini, alle scritture — Responsabilità degli ufficiali che ne sono incaricati.

46. Beni mobili — Inventari — Consegnatari — Responsabilità.

Allegato C.

Programma dell'esame per l'ammissione agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione delle Gabelle.

PARTE I. — *Nozioni generali.*

1. Geografia d'Europa.

2. Traduzione dal francese, dall'inglese o dal tedesco a scelta dell'aspirante.

3. Principali fatti della storia italiana e della storia universale dopo la rivoluzione francese.

4. Cenni sulle scoperte, sulle applicazioni e sui grandi lavori pubblici che maggiormente concorsero ai progressi delle industrie e dei commerci nel nostro secolo.

5. Notizie intorno all'ordinamento politico ed amministrativo dello Stato.

6. Ordinamento dell'Amministrazione delle gabelle.

7. Imposte da essa amministrate.

8. Sorveglianza ed imposte a cui si estende.

PARTE II. — *Dogane e diritti marittimi.*

Dogane.

(Leggi 21 dicembre 1862, n. 1061; 18 agosto 1870, n. 5842; 19 aprile 1872, n. 759, serie 2ª, alleg. *C* e *D* — Decreti legislativi 9 luglio 1859, n. 3494; 28 giugno 1866, n. 3018; 14 luglio 1866, n. 3086 — Regi decreti 11 settembre 1862, n. 867; 30 novembre 1862, n. 1020; 8 novembre 1868, n. 4688; 26 dicembre 1869, n. 5416; 25 agosto 1870, num. 5842; 19 aprile 1872, n. 768, serie 2ª — Decreti Ministeriali 28 dicembre 1869, n. 180; 29 aprile 1872, n. 28; 4 ottobre 1872, n. 121 — Istruzioni Ministeriali 9 novembre 1868, n. 104; 25 novembre 1869, n. 161).

9. Linea doganale — Zone di vigilanza — Classificazione e facoltà delle dogane.

10. Importazione — Presentazione delle merci alle dogane — Dichiarazione — Visita — Riscossione dei diritti.

11. Manifesti — Varie specie — Presentazione alla dogana — agli agenti di vigilanza.

12. Importazione ed esportazione temporaria.

13. Cabotaggio — Circolazione.

14. Trasporto delle merci da una dogana all'altra — Bolle di accompagnamento — Bolle di cauzione — Transito.

15. Esportazione — Dichiarazione — Visita — Riscossione del dazio.

16. Contrabbando — Confisca delle merci — Contravvenzioni — Multe — Redazione dei processi verbali — Competenza dell'autorità amministrativa.

17. Scritture doganali — Diverse specie di registri — Modo di tenerli — Dichiarazioni — Documenti d'ufficio — Chiusura e trasmissione dei registri.

18. Personale — Capo della dogana — Attribuzioni e doveri dei ricevitori, ufficiali, commessi, agenti subalterni e visitatrici, e mancanze disciplinari — Pene.

19. Tariffa doganale — Disposizioni preliminari — Tariffa delle tare — Ricognizione, distinzione e classificazione delle merci designate nella tariffa (escluse quelle che appartengono alla II categoria) e specialmente dei caratteri distintivi delle seguenti merci: *oli fini, oli minerali, oli volatili, pelli conciate, tele e stoffe miste di cotone e lana e di cotone e seta, gomma elastica e guttapercha greggia e lavorata, ferro, rame, zinco, ottone, piombo, marmo, gesso, porcellana e terraglia.*

20. Trattati di commercio e di navigazione — Nazioni colle quali si è stipulato il trattamento della nazione più favorita.

Diritti marittimi.

(Leggi 30 giugno 1861, n. 64; 11 aprile 1870, n. 5784, alleg. *H* e *I* — Regio decreto 3 novembre 1861, n. 328).

21. Tasse di ancoraggio — Tasse sanitarie — Diritti diversi — Liquidazione — Pagamento — Rendiconto.

PARTE III. — *Dazi interni di consumo.*

(Leggi 3 luglio 1864, n. 1827; 28 dicembre 1867, n. 4136; 3 settembre 1868, n. 4576; 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *L* — Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018 — Decreti Reali 24 settembre 1868, n. 4633; 25 agosto 1870, n. 5840 — Decreto Ministeriale 20 ottobre 1870, n. 194).

22. Classificazione e qualificazione dei comuni per gli effetti della legge sui dazi di consumo e norme per i cambiamenti tanto di qualificazione che di classificazione.

23. Metodi di riscossione dei dazi di consumo a seconda della qualifica dei comuni.

24. Riscossione dei dazi nei comuni aperti — Dichiarazione dei generi — Pagamento del dazio — Abbuonamenti cogli esercenti — Depositi — Locali soggetti a vigilanza.

25. Contrabbando — Modi di constatarlo e di punirlo — Altre contravvenzioni — Compilazione dei verbali.

PARTE IV. — *Imposte di produzione.*

(Leggi 3 luglio 1864, n. 1827; 5 giugno 1869, n. 5111; 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *L* — Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018 — Regi decreti 21 giugno 1869, n. 5134 — 25 settembre 1870, n. 5902 — Decreti Ministeriali 25 giugno 1869, n. 81 — 16 novembre 1870, n. 205).

26. Procedura per l'apertura delle fabbriche di alcool, birra, acque gazose, e polveri piriche.

27. Documenti che legittimano l'esercizio di una fabbrica.

28. Restituzione dei diritti pagati per tassa interna sull'alcool, birra ed acque gazose.

29. Còmpito degli agenti di vigilanza per la tutela delle tasse di produzione.

30. Modi per la definizione delle contravvenzioni a dette imposte.

31. Contravvenzioni — Pene.

PARTE V. — *Privative.*

(Legge 15 giugno 1865, n. 2397 — Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020 — Regi decreti 15 giugno 1865, n. 2393; 5 agosto 1869, n. 5232; 26 dicembre 1869, n. 5419; 2 settembre 1871, n. 459, serie 2ª; 22 novembre 1871, n. 549, serie 2ª; 15 giugno 1872, n. 873, serie 2ª; 6 settembre 1872, n. 1044, serie 2ª — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1872, n. 116 — Istruzioni ministeriali 28 dicembre 1869, n. 178; 5 ottobre 1871, n. 107; 28 novembre 1872, n. 141).

32. Luoghi ove non esiste la privativa dei sali — dei tabacchi — Saline — Zone di vigilanza — Sorgenti salifere.

33. Importazione — Approdi — Forza maggiore — Sbarco — Trasbordo — Sdoganamento tabacchi per uso personale — Tabacchi della Sicilia.

34. Transito — Autorizzazione — Bolletta di cauzione.

35. Depositi di sale nelle zone doganali della Sicilia — Bollette.

36. Esportazione e riesportazione.

37. Circolazione e cabotaggio — Validità delle bollette — Trasporti fatti dai rivenditori e dagli appaltatori — Bollette di circolazione — Cabotaggio della Sicilia e della Sardegna — Piombatura dei colli.

38. Sale per la pastorizia — Sali per le industrie — Sali per la salagione dei pesci — Norme per la vendita — Sorveglianza sull'impiego.

39. Contrabbando — Confisca dei generi e dei mezzi di trasporto — Contravvenzioni — Multe — Competenza dei magazzinieri.

40. Magazzini di deposito e di vendita, spacci all'ingrosso, cauzioni — Dotazioni — Pagamento dei generi.

41. Doveri dei magazzinieri — Controllori o commessi — Mancanze disciplinari — Pene.

42. Rivendite — Mancanze dei rivenditori — Pene disciplinari.

PARTE VI. — *Macinato e carte da giuoco.*

Macinato.

(Leggi 7 luglio 1868, n. 4490; 16 giugno 1871, n. 261, serie 2ª — R. decreto 2 aprile 1871, n. 157, serie 2ª).

43. Delegati della finanza per la vigilanza sui mulini — Stabilimenti ai quali deve estendersi la vigilanza — Operazioni soggette a tassa — Operazioni esenti da tassa — Cose più essenziali da osservarsi nelle visite ai mulini.

44. Contravvenzioni — Loro enumerazione — Modo di accertarle — Compilazione dei verbali — Sequestro degli oggetti che hanno servito a commettere la contravvenzione — Apposizione dei sigilli agli oggetti sequestrati — Sequestro delle farine — Casi in cui se ne fa la restituzione.

45. Multe — Modo di riscuoterle.

Carte da giuoco.

(Legge 21 settembre 1862, n. 965 — R. decreto 21 settembre 1862, n. 966 — Decreto Ministeriale 6 novembre 1862, n. 967).

46. Fabbricazione — Vendita — Dichiarazione — Licenza.

47. Visite delle autorità finanziarie.

48. Contravvenzioni — Multe.

PARTE VII. — *Guardia doganale.*

(Leggi 13 maggio 1862, n. 616; 17 maggio 1863, n. 1166 — Regi decreti 13 novembre 1862, n. 989; 21 febbraio 1864, n. 1705; 26 novembre 1869, n. 5417 — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1869, n. 184 — Istruzioni ministeriali 15 febbraio 1870; 7 novembre 1870, n. 202; 20 novembre 1870, n. 211; 6 dicembre 1872, n. 142).

49. Ammissione — Requisiti — Visita sanitaria — Premi di arruolamento — Ferma — Riassoldamento.

50. Organamento delle brigate — Composizione.

51. Armi — Munizioni — Qualità — Custodia — Conservazione — Riparazione — Uso delle armi.

52. Divisa — Obbligo di vestirla — Provvista — Vendita.

53. Soldo — Indennità — Ritenuta.

54. Massa individuale — Del corpo — Amministrazione — Conti.

55. Caserme — Casermaggio — Custodia e pulizia delle caserme — Sale di disciplina.

56. Vitto in comune — Obbligo — Eccezione — Spesa — Fondo.

57. Tramutamenti — Promozioni — Matrimoni — Malattie — Pensioni.

58. Servizio di vigilanza — Modo di esercitarlo — Eseguimento del servizio — Turni — Travestimenti — Servizi accessori — Imbarcazioni.

59. Attribuzioni e doveri degl'ispettori — Sottoispettori delle gabelle — Ufficiali — Brigadieri — Sottobrigadieri — Guardie.

60. Disciplina — Mancanze — Punizioni — Facoltà disciplinari dei Superiori del Corpo — Consigli di disciplina.

PARTE VIII — *Contabilità.*

(Legge 22 aprile 1869, n. 5026 — R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852 — Istruzioni Ministeriali 20 settembre 1871, n. 108).

61. Contabili principali — Contabili secondari — Responsabilità — Cauzioni.

62. Riscossioni — Versamenti.

Allegato D.

Programma dell'esame per l'ammissione agli impieghi di 4ª categoria nell'Amministrazione delle gabelle.

PARTE I. — *Nozioni generali.*

1. Geografia.

2. Traduzione dall'italiano nel francese, o nel tedesco, o nell'inglese, a scelta dell'aspirante.

3. Storia d'Italia degli ultimi cento anni.

4. Divisione dei poteri secondo il nostro Statuto fondamentale.

5. Principio e definizione dell'imposta.

6. Sistema tributario del Regno.

7. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

8. Consiglio di Stato.

9. Corte dei conti.

10. Contabilità generale — Bilanci.

11. Imposta doganale — Suoi caratteri — Protezionismo — Bilancia del commercio — Trattati di commercio e di navigazione — Magazzini generali.

12. Caratteri generali dei dazi interni di consumo.

13. Monopolii governativi — Del monopolio dei tabacchi — Del monopolio dei sali.

14. Tasse di produzione — Loro caratteri e come esse si equilibrino rimpetto alle importazioni dall'estero.

15. Tassa sulla macinazione dei cereali — Suo ordinamento.

16. Nozioni di statistica e particolarmente di statistica commerciale.

PARTE II — *Dogane e diritti marittimi.*

Dogane.

(Leggi 21 dicembre 1862, n. 1061; 18 agosto 1870, n. 5842; 3 luglio 1871, n. 340, serie 2ª; 19 aprile 1872, n. 759, serie 2ª, alleg. *C* e *D* — Decreti legislativi 9 luglio 1859, n. 3494; 28 giugno 1866, n. 3018; 14 luglio 1866, numero 3086 — Regi decreti 11 settembre 1862, n. 867; 30 novembre 1862, n. 1020; 14 gennaio 1864, n. 1633; 4 dicembre 1864, n. 1753; 8 novembre 1868, n. 4688; 28 febbraio 1869, n. 4930; 26 dicembre 1869, n. 5416; 25 agosto 1870, n. 5842; 19 aprile 1872, n. 768, serie 2ª; 4 maggio 1873, n. 1371, serie 2ª — Decreti Ministeriali 28 dicembre 1869, n. 180; 29 aprile 1862, n. 28; 4 ottobre 1872, n. 121 — Istruzioni Ministeriali 15 dicembre 1863; 9 novembre 1868, n. 194; 12 novembre 1868, n. 197; 25 novembre 1869, n. 161).

17. Linea doganale — Zone di vigilanza — Classificazione e facoltà delle dogane — Bollatura dei colli — Laminamento dei tessuti.

18. Importazione — Presentazione delle merci alla dogana — Dichiarazione — Visita — Riscossione dei diritti.

19. Manifesti — Varie specie — Presentazione alla dogana — Agli agenti di vigilanza.

20. Importazione ed esportazione temporaria.

21. Cabotaggio — Circolazione.

22. Trasporto delle merci da una dogana all'altra — Bolle di accompagnamento — Bolle di cauzione — Transito.

23. Depositi — Varie specie — Discipline pei depositi — Magazzini generali — Riesportazione delle merci.

24. Esportazione — Dichiarazione — Visita — Riscossione del dazio.

25. Contrabbando — Confisca delle merci — Contravvenzioni — Multe — Redazione dei processi verbali — Competenza dell'autorità giudiziaria — Competenza dell'amministrativa — Riparto delle multe.

26. Scritture doganali — Diverse specie di registri — Modo di tenerli — Dichiarazioni — Documenti d'ufficio — Chiusura e trasmissione dei registri.

27. Personale — Capo della dogana — Capi di servizio — Attribuzioni e doveri di ogni categoria di impiegati — Mancanze disciplinari — Pene.

28. Spedizionieri di dogana — Ammissione — Espulsione.

29. Facchini di dogana — Requisiti — Nomina — Capi squadra — Consoli — Tariffe — Discipline.

30. Tariffa doganale — Disposizioni preliminari — Tariffa delle tare — Ricognizione, distinzione e classificazione di tutte le merci registrate nella tariffa e specialmente indicazioni dei caratteri distintivi delle seguenti merci: *Oli fissi, oli minerali, oli volatili — gomme, resine indigene ed esotiche — cassia — manna — china — acido idroclorico, nitrico e solforico — ammoniaca — potassa — ossidi di ferro, di piombo e di zinco — scorze per concia — indaco e cocciniglia — pelli conciate — tele e stoffe miste di cotone e lana e di cotone e seta — gomma elastica e guttapercha greggia e lavorata — ghisa greggia e lavorata — ferro — rame — zinco — ottone — piombo — marmo — gesso — porcellana e terraglia.*

31. Nazioni colle quali esistono trattati di commercio e di navigazione — Nazioni colle quali si è stipulato il trattamento della nazione più favorita — Distinzione fra origine e provenienza.

32. Statistica — Compilazione dei quadri trimestrali del commercio speciale — Preparazione degli elementi e compilazione dei quadri del movimento commerciale annuale.

Diritti marittimi.

(Leggi 30 giugno 1861, n. 64; 11 aprile 1870, n. 5784, alleg. *H* e *I* — R. decreto 3 novembre 1861, n. 328).

33. Tasse d'ancoraggio — Tasse sanitarie — Diritti diversi.

34. Liquidazione — Pagamento — Rendiconto.

PARTE III. — *Dazi interni di consumo.*

(Leggi 3 luglio 1864, n. 1827 — 28 dicembre 1867, n. 4136; 3 settembre 1868, n. 4576; 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *L* — Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018 — Decreti Reali 24 settembre 1868, n. 4633; 25 agosto 1870, n. 5840, alleg. *L* — Decreto Ministeriale 20 ottobre 1870, n. 194).

35. Generi soggetti a dazio di consumo governativo — Tasse addizionali a favore dei comuni — Dazi comunali — Criteri per stabilire i dazi comunali.

36. Classificazione e qualificazione dei comuni per gli effetti della legge sui dazi di consumo e norme per i cambiamenti tanto di qualificazione che di classificazione.

37. Metodi di riscossione dei dazi di consumo a seconda della qualifica dei comuni.

38. Riscossione dei dazi nei comuni chiusi — Norme per fissare la linea daziaria e la zona di sorveglianza — Importazione — Dichiarazione e verificazione dei generi — Pagamento del dazio — Transito — Deposito — Restituzione del dazio — Importazioni temporarie — Produzioni entro la linea daziaria — Locali soggetti a particolare vigilanza.

39. Riscossione dei dazi nei comuni aperti — Dichiarazione dei generi — Pagamento del dazio — Abbuonamento degli esercenti — Depositi — Locali soggetti a vigilanza.

40. Contrabbando — Modi di constatarlo e di punirlo — Altre contravvenzioni — Compilazione dei verbali.

41. Amministrazione dei dazi di consumo — Riscossione diretta — Abbuonamenti coi comuni chiusi e consorzi volontari dei comuni aperti — Appalti — Interessi — Penalità — Procedura a carico dei comuni e degli appaltatori morosi al pagamento del canone daziario.

PARTE IV. — *Imposte di produzione.*

(Leggi 3 luglio 1864, n. 1827; 7 luglio 1868, n. 4472; 5 giugno 1869, n. 5111; 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *L* — Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018 — Regi decreti 19 luglio 1868, n. 4489; 21 giugno 1869, n. 5134; 25 settembre 1870, n. 5902 — Decreti Ministeriali 29 luglio 1868, n. 135; 25 giugno 1869, n. 81; 16 novembre 1870, n. 205).

42. Commisurazione della imposta sui diversi prodotti.

43. Sopratassa sulle bevande provenienti dall'estero.

44. Criteri per l'accertamento delle imposte di produzione (*alcool, birra, acque gazose, polveri piriche e coltivazione del tabacco in Sicilia*).

45. Procedura per l'apertura delle fabbriche d'alcool, birra, acque gazose e polveri piriche.

46. Documenti che legittimano l'esercizio di una fabbrica.

47. Restituzione dei diritti pagati per tassa interna sull'alcool, birra ed acque gazose — Rifusione di quella sull'alcool aggiunto al vino.

48. Còmpito degli agenti di vigilanza per la tutela delle tasse di produzione.

49. Modi per la definizione delle contravvenzioni a dette imposte.

50. Contravvenzioni — Pene.

PARTE V. — *Privative.*

(Leggi 15 giugno 1865, n. 2397; 19 aprile 1872, n. 759, serie 2ª, alleg. *D* — Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020 — Regi decreti 15 giugno 1865, n. 2398; 5 agosto 1869, numero 5232; 26 dicembre 1869, n. 5419; 2 settembre 1871, n. 459, serie 2ª; 22 novembre 1871, n. 549, serie 2ª; 23 maggio 1872, n. 847, serie 2ª; 17 giugno 1872, n. 873, serie 2ª; 6 settembre 1872, n. 1044, serie 2ª — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1872, n. 116 — Istruzioni Ministeriali 10 agosto 1869, numero 126; 28 dicembre 1869, n. 178; 16 luglio 1872; 5 ottobre 1871, n. 107; 28 novembre 1872, n. 141).

51. Luoghi ove non esiste la privativa dei sali — Dei tabacchi — Saline — Zone di vigilanza — Sorgenti salifere.

52. Coltivazione dei tabacchi — Permessi — Vigilanza.

53. Importazione — Approdi — Forza maggiore — Sbarco — Trasbordo — Sdoganamento tabacchi per uso personale — Tabacchi della Sicilia.

54. Transito — Autorizzazione — Bolletta di cauzione.

55. Depositi di sale nelle zone doganali della Sicilia — Bollette.

56. Esportazione e riesportazione.

57. Circolazione e cabotaggio — Validità delle bollette — Trasporti fatti dai rivenditori e dagli appaltatori — Bollette di circolazione — Cabotaggio della Sicilia e della Sardegna — Piombatura dei colli.

58. Sale per la pastorizia — Sali per le industrie — Sale per le salagioni dei pesci — Norme per la vendita — Sorveglianza sull'impiego.

59. Contrabbando — Confisca dei generi — Dei mezzi di trasporto — Contravvenzioni — Multe — Competenze dei magazzinieri.

60. Magazzini di deposito, di vendita — Spacci all'ingrosso — Cauzioni — Dotazioni — Pagamento dei generi.

61. Doveri dei magazzinieri, controllori e commessi — Mancanze disciplinari — Pene.

62. Conferimento degli spacci.

63. Rivendite — Appalti — Concessioni — Mancanze dei rivenditori — Pene disciplinari — Destituzione.

PARTE VI. — *Macinato e carte da giuoco.*

Macinato.

(Leggi 7 luglio 1868, n. 4490; 16 giugno 1871, n. 261, serie 2ª — Regi decreti 19 luglio 1868, n. 4491; 21 agosto 1870, n. 5811; 2 aprile 1871, n. 157, serie 2ª; 25 giugno 1871, n. 278, serie 2ª; 25 giugno 1871, n. 279, serie 2ª).

64. Generi soggetti alla tassa del macinato — Relativa tariffa.

65. Rapporti dei mugnai cogli avventori e colla finanza — Loro obblighi e diritti.

66. Applicazione della tassa in base alle indicazioni del contatore — Al prodotto presunto della macinazione — Col mezzo delle bollette nella provincia romana — (Di questo sistema basterà avere appena una nozione poichè interessa esclusivamente gl'impiegati locali della provincia romana) (*).

67. Sgravio del 50 p. 0/0 sulla macinazione del granturco e della segala — Macinazione promiscua nei molini ad un solo palmento fornito di contatore.

68. Licenze di esercizio — Licenze speciali per operazioni esenti da tassa e per la macinazione con sgravio del granturco e della segala — Tabella della destinazione dei palmenti — Mercuriali.

69. Sospensione dall'esercizio — Suoi effetti — Da chi e come venga inflitta.

70. Importazione, deposito e transito delle farine, del pane, delle paste e del biscotto — Sovratassa da riscuotersi all'atto d'importazione — Prodotti misti di farine di qualità diverse.

71. Esportazione delle farine, del pane, delle paste e del biscotto — Formalità necessarie perchè abbia luogo la restituzione della tassa — Tariffa relativa — Prodotti misti di farine di qualità diverse.

Carte da giuoco.

(Legge 21 settembre 1862, n. 965 — R. decreto 21 settembre 1862, n. 966 — Decreto Ministeriale 6 novembre 1862, n. 967).

72. Fabbricazione — Vendita — Dichiarazione — Licenza.

73. Importazione — Dogane autorizzate — Spedizione all'ufficio del bollo.

74. Transito — Esportazione.

75. Responsabilità degli osti, caffettieri, locandieri.

76. Visite delle autorità finanziarie.

77. Contravvenzioni — Multe.

PARTE VII. — *Guardia doganale.*

(Leggi 13 maggio 1862, n. 616; 17 maggio 1863, n. 1166 — Regi decreti 13 novembre 1862, n. 989; 21 febbraio 1864, n. 1705 — 26 novembre 1869, n. 5417 — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1869, n. 184 — Istruzioni Ministeriali 15 febbraio 1870; 7 novembre 1870, n. 202; 20 novembre 1870, n. 211; 6 dicembre 1872, n. 142).

78. Ammissione — Requisiti — Visita sanitaria — Premi d'arruolamento — Ferma — Riassoldamento.

79. Organamento delle brigate — Composizione.

80. Armi — Munizioni — Qualità — Custodia — Conservazione — Riparazioni — Uso delle armi.

81. Divisa — Obbligo di vestirla — Provvista — Vendita.

82. Soldo — Indennità — Ritenute.

83. Massa — Individuale — Del corpo — Amministrazione — Conti.

84. Caserme — Casermaggio — Custodia e pulizia delle caserme — Sale di disciplina.

85. Vitto in comune — Obbligo — Eccezione — Spesa — Fondo.

86. Tramutamenti — Promozioni — Matrimoni — Malattie — Pensioni.

87. Servizio di vigilanza — Modo di esercitarlo — Eseguimento del servizio — Turni — Travestimenti — Servizi accessorii — Imbarcazioni.

88. Attribuzioni e doveri degli Ispettori — Sottoispettori delle gabelle — Ufficiali — Brigadieri — Sottobrigadieri e Guardie.

89. Disciplina — Mancanze — Punizioni — Facoltà disciplinari dei Superiori del Corpo — Consigli di disciplina.

PARTE VIII. — *Contabilità.*

(Legge 22 aprile 1869, n. 5026 — R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852 — Istruzioni Ministeriali 20 settembre 1871, n. 108 — Istruzioni Tesoro 25 luglio 1871).

90. Contabili principali — Contabili secondari Responsabilità — Cauzione.

91. Riscossioni — Versamenti.

92. Verificazione alle casse, ai magazzini, alle scritture — Responsabilità degli ufficiali che ne sono incaricati.

93. Funzionari ordinatori e pagatori delle spese — Mandati — Mandati di anticipazione — Mandati a disposizione — Buoni — Rendiconti.

94. Pagamento delle spese fisse — Pagamento delle spese di giustizia.

95. Beni mobili — Inventari — Consegnatari — Responsabilità.

96. Contratti — Incanti — Licitazioni — Trattative private.

97. Conti — Conti mensili — Conti annuali — Conti a generi.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In esecuzione del R. decreto 3 aprile 1870, n. 5620, e del relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale dell' 11 agosto successivo,

Decreta:

Gli esami di abilitazione all'insegnamento della contabilità nelle scuole tecniche, normali e magistrali si terranno quest'anno nella città di Torino, Genova, Milano, Brescia, Pavia, Venezia, Padova, Verona, Parma, Modena, Bologna, Ancona, Perugia, Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Teramo, Palermo, Messina, Catania e Cagliari.

Gli aspiranti devono presentare entro il mese di luglio alla Presidenza del Consiglio scolastico della città ove intendono sostenere l'esame la loro domanda corredata dai documenti comprovanti:

1° D'aver compiuto i 20 anni;

2° D'aver conseguito la patente di ragio-

(*) Regolamento 27 novembre 1869 — Istruzioni [illegible] cembre 1866, 1° gennaio 1869 e 1° gennaio 1862.

niere, oppure d'aver insegnato computisteria per due anni in iscuole pubbliche o per quattro anni in iscuole private debitamente autorizzate;

3° D'aver tenuto buona condotta morale;

4° D'essere atto fisicamente a sostenere le fatiche dell'insegnamento.

Roma, addì 23 giugno 1873.

Per il Ministro
RESASCO.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Avviso.

Si partecipa che con effetto dal 1° agosto prossimo venturo verranno aperti i seguenti nuovi uffizi postali di 2ª classe:

Badia Tedalda, provincia di Arezzo.
Carpanè (S. Nazario), provincia di Vicenza.
Castelraimondo, provincia di Macerata.
Cerreto di Spoleto, provincia di Perugia.
Chianni, provincia di Pisa.
Copertino, provincia di Lecce.
Monteroni di Lecce, provincia di Lecce.
Pescocostanzo, provincia di Aquila.
Positano, provincia di Salerno.
Vernole, provincia di Lecce.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Si fa noto che è stata attivata alla corrispondenza internazionale la comunicazione telegrafica fra la Russia e la Turchia per la frontiera di Poti (Caucaso).

Questa via è la meno costosa pei telegrammi a destinazione della Persia la cui tassa è fissata a lire 26 50 a partire da qualsiasi ufficio italiano.

Firenze, 9 luglio 1873.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

— Abbiamo ricevuto il resoconto, fatto ora di pubblica ragione, della *Fiera di Beneficenza* tenutasi in Genova lo scorso mese, a benefizio degli Asili o Giardini d'infanzia di Genova, e per la fondazione di un nuovo Asilo in Carignano.

Grazie all'opera zelante della Commissione, al concorso delle signore patrone e collettrici, e d'ogni ordine di cittadini, ne' quali fu un'ammirabile gara per cooperare alla filantropica impresa, il prodotto netto della *Fiera* ascese a lire 53,300; delle quali lire 23,000 furono assegnate agli Asili, e le residue lire 30,000 come primo fondo per l'Asilo e Giardino d'infanzia in Carignano.

— L'adunanza del 3 luglio corrente nel R. Istituto Lombardo di scienze e lettere fu aperta colla commemorazione del cavaliere Francesco Rossi fatta dal presidente conte Carlo Belgiojoso.

Seguirono poi le letture, e prima quella del M. E. prof. Buccellati: *Del progresso morale, civile e letterario, quale si manifesta nelle opere di Manzoni. — III. Del progresso letterario* (fine). Se ne riferisce qui il sunto dell'autore.

Il S. C. professore Cavalleri lesse: *Di un'aggiunta all'elioscopio polarizzante,* da lui stesso ideato;

Il M. E. professore Mantegazza: *Della espressione del dolore, ricerche di fisiognomonia sperimentali*;

Il S. C. professore Prina la prima parte d'un suo scritto: *Dell'efficacia delle nuove condizioni politiche e sociali d'Italia sulla letteratura nazionale*;

Il M. E. professore Strambio la prima parte della Memoria: *Sulle attuali condizioni della profilassi del cholera indiano.*

Dal M. E. dottor Ceruti è presentata, per la inserzione de' *Rendiconti*, la continuazione e fine della sua Memoria: *Olonio: cenni storici.*

Il S. C. professore Lombroso comunica le sue osservazioni *Sull'azione tossica del mais guasto.* A queste risponde il M. E. professore Sangalli. Chiede la parola il M. E. dottor Biffi per avvertire, che la Commissione nominata dall'Istituto all'intento di fare delle esperienze sull'assunto del prof. Lombroso, non ha ancora presentata la sua relazione. Fino a che, udita questa relazione, non sia pronunziato il giudizio dal Corpo accademico, si dichiara chiusa ogni discussione in proposito.

Il M. E Cesare Cantù legge una breve commemorazione del testè defunto socio corrispondente della Classe di scienze matematiche e naturali, conte Francesco Pertusati.

DIARIO

Il 7 corrente si è aperta a Berna la sessione dell'Assemblea federale elvetica. Essa avrà anche quest'anno, come nell'anno scorso, una importanza particolare, poichè vi si ripresenterà la questione della riforma costituzionale che non potè venire risoluta nel 1872. In tali contingenze la elezione dei presidenti delle due Camere dell'Assemblea federale presentava un valore speciale. Al Consiglio degli Stati, il presidente eletto, signor Kopps di Lucerna, è un avversario dichiarato della revisione costituzionale. Egli ha ottenuti 33 voti sopra 40. Il Consiglio nazionale aveva eletto il signor Desor di Neuchâtel; ma avendo questi declinato l'onore, riuscì nominato in sua vece il signor Ziegler di Zurigo.

Il Gran Consiglio di Ginevra, nella sua seduta del 5 luglio, dopo sette ore di discussioni ha adottato in seconda lettura tutti gli articoli della legge che regola il culto cattolico, apportando diverse modificazioni al progetto del Consiglio di Stato. Sono fra queste la placitazione delle nomine e promozioni degli ecclesiastici, quantunque esse debbano essere fatte dagli elettori cattolici; fu tolta l'incompatibilità fra la carica di curato e quella di un'autorità superiore diocesana; la formola del giuramento fu aggravata imponendo ai parroci l'obbligo di predicare l'unione e la concordia fra i cittadini.

Un nuovo conflitto è scoppiato a Lione tra il Consiglio municipale ed il prefetto.

Il prefetto non aveva voluto riconoscere ai membri del Consiglio municipale il diritto di entrare a qualunque ora nel palazzo comunale che è proprietà della città di Lione. In conseguenza di ciò egli aveva inviate loro delle carte personali con cui concedeva loro questo diritto. Il maggior numero dei consiglieri gli rinviarono tali carte ed essendo nel frattempo sopraggiunta l'ora della seduta si videro rifiutato l'ingresso dal portinaio fedele alla consegna di non lasciar passare che persone munite di carte di ammissione. Due soli consiglieri aderirono a presentare i loro permessi di passo e furono tosto introdotti senza difficoltà presso il prefetto. Gli altri, riuniti nel vestibolo, estesero la protesta che segue e che il signor Bouchu si recò a presentare al prefetto dopo averne ottenuto il permesso scritto di entrare da lui:

« Lunedì, 7 luglio 1873, a sette ore di sera, si sono presentati i consiglieri, dei quali seguono i nomi ed ai quali venne proibito l'accesso alla sala delle deliberazioni, per *ordine superiore*. Essi informano di ciò il signor prefetto affine che egli faccia togliere questa consegna ed all'oggetto che essi possano adempiere il loro mandato dipendentemente dalla convocazione prefettizia del giorno 2 pel giorno 7 luglio. — Seguono le firme del cittadino Bouchu e di altri 29 consiglieri. »

Si annunzia dal Giappone che sulla metà di maggio erano radunati a Yeddo i governatori delle diverse provincie. Si dice che vi si trattava di consultazioni sulla situazione finanziaria dello Stato e di stabilirla su basi salde. Varie proposte vennero fatte: chi propose di aumentare le imposte, chi domandò che fossero diminuite, chi disse doversi operare una riduzione nel numero degli impiegati, ecc. Vi è inoltre la questione delle entrate garantite ai Daimios ed ai loro attinenti, e le quali ascendono ad una cifra non minore di dieci milioni di dollari. Non deve fare maraviglia che anche il Giappone provi delle difficoltà finanziarie, giacchè si trova in un'epoca di transizione, e il governo spende grandi somme per tutte le riforme introdotte nelle scuole, nell'esercito, nella marina, nella diplomazia, nei lavori pubblici, ecc. Ma frattanto sono in via di incremento il commercio, la produzione, l'esportazione, la ricchezza del paese, ed il progresso si diffonde ogni giorno più nell'impero.

Un foglio giapponese pubblicò un memoriale diretto al governo da un impiegato di Czaka, ove si espongono i vantaggi che ne verrebbero al paese, qualora anche l'interno fosse aperto ai forestieri, cosa che facilmente si potrebbe fare introducendo passaporti del governo per gli stranieri. L'autorità competente, secondo una corrispondenza dell'*Osservatore Triestino*, rispose doversi prima aspettare la revisione dei trattati.

Il palazzo imperiale di Yeddo fu distrutto da un terribile incendio. Nella mattina del 5 maggio, verso le ore tre, i cannoni del castello con rapidi colpi, ai quali tosto si unirono i suoni delle campane di tutti i templi, svegliarono la popolazione. Il castello, essendo su di un'altura e tutto in fiamme, era visibile da tutte le parti. Ad onta di tutti gli sforzi non fu possibile di salvare l'edifizio, perchè soffiava un vento con veemenza. Il micado dovette riparare nella residenza di sua madre, l'imperatrice vedova. Si dice che parecchie dame di Corte trovarono la morte tra le fiamme.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 28 luglio 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al banco num. 381 nel comune di Melfi, provincia di Potenza, coll'aggio lordo medio annuale di lire 1751 24.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136 qualora ne fossero provviati.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 3 luglio 1873.

Il Direttore Compartimentale: G. MILLO.

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO.

Avviso di concorso.

Veduto il regolamento annesso al R. decreto 4 aprile 1869, num. 4997, pel conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali;

Vista la deliberazione 9 corrente del Consiglio provinciale scolastico;

Riconosciuto che nel Convitto Nazionale Palmieri di questa città sono vacanti tre posti semigratuiti governativi;

Si porta a pubblica notizia che nel giorno di lunedì 18 del prossimo venturo mese d'agosto, avanti ad una Commissione nominata dal Consiglio scolastico della provincia, avrà luogo nel Liceo Palmieri di Lecce il concorso per il conferimento di tre posti semigratuiti in esso vacanti.

Per essere ammesso al concorso, ogni candidato deve presentare al rettore del Convitto pel giorno 25 prossimo venturo luglio:

1. Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso di quest'anno.

2. La fede legale di nascita dalla quale risulti che il candidato non oltrepassa il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso. — A questo requisito è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del Convitto per cui concorrono, o di altro parimenti governativo.

3. Un attestato di moralità rilasciatogli o dalla podestà municipale, o da quella dell'istituto da cui proviene.

4. Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie.

6° Una dichiarazione della Giunta Municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

I suddetti documenti, da stendersi su carta bollata da centesimi 50 saranno esaminati dal Consiglio amministrativo del Convitto il quale delibererà sull'ammissione al concorso.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito d'aritmetica. Quella degli alunni secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti.

La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei varii concorrenti. Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per quindici minuti sopra ogni disciplina.

Il Consiglio scolastico, esaminati tutti gli atti del concorso, conferirà i posti a coloro che otterranno non meno di sette decimi distintamente in ciascuna delle prove scritte, e complessivamente nelle orali, dando a parità di voti la preferenza a quelli di più ristretta fortuna.

I vincitori del concorso avranno diritto di godere nel Convitto Nazionale del posto durante tutto il corso degli studii secondarii, nè il beneficio potrà convertirsi in sussidio a domicilio.

Lecce, 12 giugno 1873.

Il Prefetto presidente: Al. De Cano.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 11.

È smentita la notizia data dal giornale *Il Bassiret* relativa all'invio di una flotta turca a Sumatra.

Madrid, 10.

Il Consiglio dei ministri approvò i progetti finanziari di Carvajal, i quali consistono nell'emissione di 2 miliardi di reali garantiti dall'emissione di un miliardo di biglietti ipotecari, da 700 milioni di nuove contribuzioni e il rimanente dal materiale della guerra (?) e dai valori negoziabili di Rio Tinto.

Perpignano, 10.

La colonna di Vega e un distaccamento della guarnigione di Vich attaccarono i carlisti, che si erano impadroniti di Sanquirse, e li respinsero alla baionetta.

I repubblicani incendiarono una fabbrica, maltrattarono le donne, saccheggiarono la città e portarono seco tutto ciò che hanno potuto, col pretesto che la popolazione è carlista.

Un battaglione mobilizzato di Tarragona sostenne un serio combattimento a Santa Colonna coi carlisti. Questi avrebbero lasciato sul terreno 50 morti e molti feriti.

Sidney, 11.

La pirofregata *Garibaldi* lasciò Hobart-Town il 31 maggio, dirigendosi per le isole Fiji e il Giappone.

Le lettere destinate alla pirofregata si dirigano a Yokohama.

New-York, 10.

Oro 115 3/4.

Parigi, 11.

In seguito alla rivista di ieri, lo Scià di Persia inviò al maresciallo Mac Mahon il gran cordone del suo Ordine e il suo ritratto ornato di brillanti.

Versailles, 11.

All'Assemblea nazionale il presidente, rendendo conto della rivista di ieri, constatò le unanime simpatie espresse anche dagli stranieri per la valorosa armata francese; si congratulò con questa e ringraziò i capi che organizzarono la rivista.

Il ministro delle finanze presentò il progetto che abroga l'imposta sulle materie prime e disse che il governo sta negoziando in questo senso colle potenze estere.

Perpignano, 11.

La colonna di Saballs, forte di 3000 uomini, sorprese presso Ripoll la colonna di Cabrinetty, forte di 1000 uomini. Cabrinetty fu ucciso. La colonna fu fatta prigioniera.

Perpignano, 11.

Un dispaccio carlista conferma la vittoria di Saballs. Tutta la colonna di Cabrinetty, coi cannoni e i bagagli, fu fatta prigioniera. Cabrinetty fu ucciso con 100 de' suoi uomini.

Madrid, 11.

L'*Imparcial* dice di sapere ufficialmente che gli internazionalisti sono completamente padroni di Alcoy. Essi assediano alcune guardie civili e i volontari rifugiatisi nel palazzo del Municipio. Gli internazionalisti fucilarono l'Alcade, incendiarono una sessantina di case e minacciano di fucilare gli ostaggi, se la truppa li attaccasse. Il governo ha deciso di agire energicamente.

Lione, 11.

Il giornale radicale la *France Républicaine* fu soppresso. L'altro giornale radicale il *Progrès* fu sospeso per due mesi.

BORSA DI VIENNA — 11 luglio.

	10	11
Mobiliare	230 50	230 50
Lombarde	192 50	192 50
Banca anglo-austriaca	185 50	184 50
Austriache	343 —	343 —
Banca Nazionale	980 —	976 —
Napoleoni d'oro	8 92	8 88 1/2
Cambio su Parigi	43 65	43 55
Cambio su Londra	111 75	111 30
Rendita austriaca	73 80	73 60
Id. id. in carta	68 70	68 70
Banca italo-austriaca	40 —	40 —
Rendita italiana 5 0/0	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 11 luglio.

	10	11
Austriache	204 3/4	205 1/2
Lombarde	115 —	115 —
Mobiliare	137 —	138 —
Rendita italiana	60 7/8	61 —
Banca franco-italiana	— —	— —
Rendita turca	51 5/8	51 3/8

BORSA DI PARIGI — 11 luglio.

	10	11
Prestito francese 5 0/0	92 —	91 75
Rendita id. 3 0/0	56 60	56 35
Id. id. 5 0/0	91 20	90 95
Id. italiana 5 0/0	61 50	61 45
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 13/16	92 3/4
Ferrovie Lombardo-Venete	440 —	438 —
Banca di Francia	4260 —	4270 —
Ferrovie Romane	93 —	93 75
Obbligazioni Romane	157 50	161 25
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	188 —	196 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	— —
Cambio sull'Italia	12 1/2	12 1/2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	482 50	481 25
Azioni id. id.	745 —	750 —
Londra, a vista	25 52	25 51 1/2
Aggio dell'oro per mille	5 —	5 —
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI FIRENZE 12 luglio.

Rendita 5 0/0	69 85	fine mese
Napoleoni d'oro	22 80	contanti
Londra 3 mesi	28 45	»
Francia, a vista	112 75	»
Prestito Nazionale	70 75	nominale
Azioni Tabacchi	832 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2305 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	462 —	nominale
Obbligazioni id.	222 —	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1645 —	»
Credito Mobiliare	961 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	490 —	nominale
Banca Generale	— —	

Incerta.

BORSA DI LONDRA — 11 luglio.

	10	11
Consolidato inglese	92 1/8	92 3/4
Rendita italiana	60 1/2	60 3/8
Turco	54 1/2	54 1/8
Spagnuolo	20 —	19 3/4

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 11 luglio 1873 (ore 16 26).

Leggere oscillazioni del barometro in tutta la penisola; le pressioni sono aumentate di circa 2 mill. in Sicilia; mare tranquillo e tempo bellissimo dappertutto, dominio di venti leggeri e moderati fra nord e ovest; ieri circa mezzodì temporali con scariche elettriche e pioggia dirottissima per un'ora e mezzo a Taranto; nelle ore pomeridiane scosse d'acqua a Firenze; iersera temporali a Moncalieri.

Continua il bel tempo con qualche parziale e leggero turbamento.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 11 luglio 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	761 4	761 9	761 5	762 2	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	25 2	32 3	31 8	25 9	TERMOMETRO
Umidità relativa	60	35	36	69	Massimo = 32 7 C. = R.
Umidità assoluta	11 20	12 54	12 62	17 26	Minimo = 19 7 C. = R.
Anemoscopio	N. 0	SO. 10	SO. 10	SO. 1	
Stato del cielo	10. bello	10. bello	9. pochi cirri	9. bello pochi cirri	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 12 luglio 1873.

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti Lettera	Contanti Danaro	Fine corrente Lettera	Fine corrente Danaro	Fine prossimo Lettera	Fine prossimo Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 74	—	67 67	67 62	67 70	67 65	— —	— —	—
Detta detta 5 0/0		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto stallonato		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 73	537 50	514 —	513 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 73		73 —	72 90	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount			71 15	71 10	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	70 40	70 30	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana		1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	1 luglio 73	1000	— —	— —	2046	2045	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	— —	—	508 —	507 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	— —	— —	488 1/2	488 —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	409 —	— —	409 —	—	— —	— —	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	108 1/4	108 —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali		500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali		500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gaz	1 genn. 73	500	516 —	515 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense		430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	1 luglio 73	500	— —	— —	400 —	399 1/2	— —	— —	—
Compagnia Fond. Ital.	»	250	165 —	164 3/4	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca			— —	— —	— —	— —	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	111 75	111 65	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 50	28 45	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 75	22 73	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 69 85, 69 60 cont.; 69 82 1/2.
Cert. em. 1860-64 73, 72 90.
Prestito Blount 71 10, 71 15.
Banca Romana 2045.
Banca Generale 509.
Banca Italo-Germanica 488.
Credito Immob. 399 1/2.
Comp. Fond. Ital. 165.

Il Deputato di Borsa: O. SANSONI.
Il Sindaco: A. PIERI.